



Comune di
Malalbergo

**Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI**

DOCUMENTI GENERATI
MANUALI E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO GENERALE

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

Rif. Doc.: **REG.GEN**

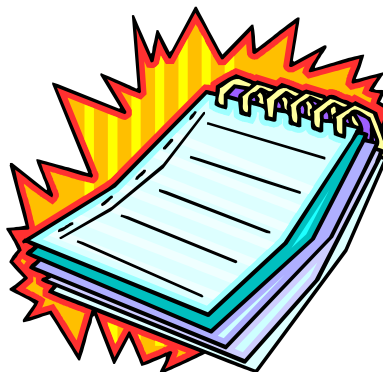
Rev.: 0.0

Data:

Manuale n° 4

pag. __ di __

REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA



Rev	Data	RSPP	Datore di Lavoro	Rapp.te Lavoratori	Medico Competente
00					
01					
02					

L'Amministrazione di Malalbergo

- Visto il D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 “attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela e salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”
- Ritenuto opportuno integrare i regolamenti dell’Amministrazione con la seguente disposizione

Emana

Il seguente Regolamento Generale per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Capo I

Campo di Applicazione e Definizioni

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i luoghi di lavoro dell’Amministrazione di _____, nonché a tutto il personale di ogni categoria e qualifica ivi operante.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Definizioni dal D.Leg.vo 81/2008

- **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- **«azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- **«dirigente»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- **«medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **«sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **«prevenzione»:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **«valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **formazione»:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **«informazione»:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **«addestramento»:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Ulteriori definizioni :

- **Attività lavorativa:** attività Amministrative, esterne, scolastiche ed altri servizi svolti direttamente dall'Amministrazione Comunale sia presso le proprie sedi che presso sedi di terzi;
- **Luogo di Lavoro:** tutte le sedi in cui il personale dell'Amministrazione svolge la propria attività
- **Responsabile di settore o area:** soggetto che, anche temporaneamente, essendo dotato di propria autonomia economica e gestionale, svolge tanto a livello individuale quanto come coordinatore di gruppo attività per conto dell'Amministrazione con funzione dirigenziale;
- **Lavoratore:** qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione,
- **Disposizione di servizio in materia di sicurezza:** documento ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti in materia di sicurezza;
- **Procedura:** documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.
- **Delegato:** persona designata ufficialmente dal Datore di Lavoro e delegata per l'attuazione di una procedura in materia di sicurezza

Capo II

Organizzazione del sistema permanente di gestione della prevenzione

Art. 3 Individuazione del datore di lavoro

1. Ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro per l'Amministrazione Comunale di Malalbergo è stato individuato nella figura dei

[x] Responsabili di Settore;

[] Organo di vertice dell'Amministrazione (Omessa Individuazione)

2. Il Datore di Lavoro svolge poteri di direttiva, di indirizzo e coordinamento, nei riguardi dei Responsabili di settore e di tutta l'Amministrazione

3. Spetta altresì al Datore di Lavoro , per il miglior esercizio dell'attività in materia di sicurezza. Emanare disposizioni di servizio nei confronti di tutto il personale.

4. Spetta al Datore di Lavoro l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo del personale

5. Nell'ambito delle attività di coordinamento il Datore di Lavoro , consultando, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

nomina il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione RSPP)

individua e designa, gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione dotando il predetto Servizio delle risorse necessarie, sia umane (competenze e professionalità) che strumentali;

designa, gli addetti alla gestione dell'emergenza così come definiti dal D.Leg.vo 81/2008

nomina il Medico competente;

secondo le modalità e per i fini previsti dal capo IV del medesimo D.Lgs;

nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla legge: esperto qualificato, consulenti, rilevazioni specialistiche, ecc.;

in base alla natura delle attività e nella scelta delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, valuta i rischi per la sicurezza per la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

elabora il documento valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro;

vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure contenute nel documento di cui alla lettera h),

vigila sulle attività di informazione, formazione e aggiornamento del personale ai fini della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;

vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti ed Istituzioni che collaborano con l'Amministrazione , venga garantita la sicurezza e la salute del personale;

emana, se necessario, le procedure e le opportune disposizioni attuative in materia di sicurezza;

cura l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale, per l'adozione dei relativi provvedimenti ai sensi del successivo art. 15;

convoca le riunioni periodiche del Servizi odi Prevenzione e Protezione;

provvede, qualora due o più Strutture fruiscono di locali comuni a che le stesse addivengano ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, adottando apposito provvedimento.

adotta, ove necessario ordini di servizio con i quali impartisce ai lavoratori le disposizioni relative agli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa vigente loro impone;

raccoglie periodicamente le segnalazioni dei responsabili di settore in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Si attiene a tutti i restanti obblighi previsti a proprio carico dal Decreto Leg.vo 81/2008, con particolare riferimento all'art. 18. Non può in alcun modo delegare la Valutazione di tutti i rischi e la nomina del RSPP.

6. Delega di Funzioni

Fatta eccezione delle funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il datore di lavoro può delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza.

Il conferimento della delega, che deve risultare da uno specifico atto scritto, è accompagnato dall'attribuzione degli opportuni strumenti tecnico-finanziari e dei relativi poteri decisionali. In mancanza, la delega si considera come non attribuita.

Art. 4 Il Sistema di prevenzione

- Il Servizio di prevenzione e protezione assolve alle funzioni di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008. Il mandato del Responsabile del Servizio, conferito dal datore di lavoro è soggetto ad un limite temporale.
- Su indicazione del Responsabile di cui al comma precedente, il datore di lavoro designa i componenti del Servizio di prevenzione e protezione.
- Il Servizio di prevenzione e protezione provvede alla individuazione dei fattori di rischio e delle relative misure di prevenzione e di protezione, differenziando di massima i luoghi di lavoro in funzione delle seguenti tipologie:
 1. Servizi amministrativi;
 2. Servizi tecnici;
 3. Servizi sul Territorio;
 4. Servizi Scolastici
 5. Servizi di assistenze di base;
 6. Servizi di polizia Municipale;
 7. Servizi Sociali
- Servizio di Prevenzione e Protezione è l'organizzazione trasversale di collegamento e coordinamento di tutti gli Addetti e settori;
- Gli Addetti del "Sistema di prevenzione" operano sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione;
- Il Datore di Lavoro , ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal Documento di Valutazione dei rischi, si avvale di preposti appositamente individuati, nominati e formati cui può affidare, di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto intervento, qualora necessario.
- Il Datore di Lavoro , ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal Documento di Valutazione dei rischi, si avvale di delegati appositamente individuati, nominati e formati cui può affidare, di volta in volta, l'attuazione delle procedure in materia di sicurezza dell'Amministrazione;

Art. 5 Medico Competente

- Il Medico competente assolve alle funzioni di cui AL d.Leg.vo 81/2008 . Il mandato, conferito dal datore di lavoro è soggetto ad un limite temporale.
- I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni della legge. I dati sanitari riportati nelle cartelle individuali, restano sigillati e consultabili solo dal Medico Competente.

Art. 6 Designazione degli Addetti alla Gestione dell'Emergenza

- Gli Addetti alla gestione dell'emergenza (antincendio, primo soccorso, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza) vengono designati e formati dal Datore di Lavoro sentiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione .
- Nella designazione degli Addetti, Il Datore di Lavoro tiene conto delle capacità degli stessi.
- Il Datore di Lavoro, organizza i piani di emergenza per i luoghi di lavoro dell'Amministrazione,

ART. 7 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ha la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione i cui compiti sono quelli dettati dall'art. 33 del d.lgs. 81/2008.
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge il ruolo di consulente per il datore di lavoro e per le strutture nel settore della sicurezza e prevenzione.
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può proporre al datore di lavoro, di emanare disposizioni, procedure specifiche riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro presso l'amministrazione.
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione coordina l'organizzazione del sistema di prevenzione dell'amministrazione e svolge attività di consulenza agli addetti.
- il responsabile del servizio, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti sentiti i responsabili di settore , può proporre al datore di lavoro di attribuire mansioni specifiche a personale dipendente dell'amministrazione.

Capo III
Obblighi e Responsabilità

Art. 8 Attività dei Responsabili di Settore

- Ai fini della applicazione del presente Regolamento, si intendono per Responsabili di Settore i soggetti che in ogni luogo di lavoro dispongono della effettiva possibilità di organizzare o coordinare l'altrui attività, modificandone i livelli di esposizione ai rischi.
- L'attribuzione della qualifica di dirigente ai fini della applicazione della normativa prevenzionale e del presente regolamento non presuppone la titolarità formale di qualifiche dirigenziali ai sensi delle vigenti normative di legge e/o di contratto
- Ferme restando le disposizioni di cui al D.Leg.vo 81/2008 attribuite ai Dirigenti, i Responsabili di settore danno attuazione alle misure di prevenzione e di protezione utilizzando a tal fine le risorse finanziarie, tecniche e umane messe a disposizione dal datore di lavoro.
- Lo svolgimento delle predette attività non comporta in alcun modo svolgimento di mansioni superiori.
- In particolare, e tenendo conto della specifica natura delle attività svolte:
- informano adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle correlative misure prevenzionali adottate al riguardo;
- vigilano affinché i preposti si conformino alle disposizioni ricevute con delega ufficiale;
- Vigilano affinché i delegati per l'attuazione delle procedure svolgano quanto previsto dalla delega loro attribuita;
- esigono l'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi prevenzionali che la normativa vigente loro impone;
- segnalano al datore di lavoro eventuali inosservanze delle disposizioni di servizio in materia di sicurezza;
- si attivano, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- Il Responsabile di settore risponde della corretta gestione delle attività di cui trattasi, e dell'assolvimento dei compiti a lui attribuiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della struttura, egli deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature, delle sostanze, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Art. 9 Obblighi dei Lavoratori

- I lavoratori collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai Preposti e dai Responsabili di Settore;
- I lavoratori si attengono rigorosamente alle disposizioni di servizio in materia di sicurezza e a quanto contenuto nei manuali ricevuti dall'Amministrazione;
- I lavoratori che pongono in atto attività che direttamente danno o possono dare origine a rischi, nell'ambito delle proprie competenze si devono attivare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile di settore o al preposto.
- Si attengono agli obblighi previsti a loro carico dal D.Leg.vo 81/2008 art. 20 riportato di seguito:

Art. 20 D.Leg.vo 81/2008

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

L'inosservanza e la violazione di tali obblighi comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto dell'Amministrazione.

Art. 10 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

- Ai rappresentanti per la sicurezza sono riconosciute le attribuzioni previste dal D.Leg.vo 81/2008;
- I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza sono designati dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali;

Art. 11 preposto

- Il preposto è una figura che ha la responsabilità di sovrintendere alla attuazione delle disposizioni del "Dirigente" a cui risponde. Nell'ambito delle funzioni delegate, nello svolgimento di dette attività deve coordinarsi con il Responsabile del Servizio, con il Medico competente, con i Rappresentanti dei lavoratori e con gli Uffici dell'amministrazione per quanto di competenza. In particolare deve:
 - a) vigilare sull'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta;
 - b) evitare di porre in essere attività che possano comportare rischio, prima che siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa e dalle presenti disposizioni
 - c) effettuare le comunicazioni di inosservanza al proprio Responsabile di Settore

Capo IV

Attività in Materia di sicurezza

Art. 12 documento di valutazione dei rischi

- Tutta l'attività in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Amministrazione è riportata e documentata all'interno del documento di valutazione dei rischi;
- Il Documento di Valutazione dei rischi viene periodicamente aggiornato al fine di essere sempre rappresentativo della realtà dell'Amministrazione

Art. 13 Manuali della sicurezza regolamenti e procedure

- Fanno parte integrante del Documento di valutazione dei rischi gli allegati, i modelli, le procedure e i manuali e i regolamenti in materia di sicurezza;
- I regolamenti in materia di sicurezza ed i manuali vengono distribuiti a tutto il personale. Ove presenti disposizioni di servizio tutto il personale è tenuto a rispettarle.
- Le procedure verranno trasmesse a tutto il personale delegato in modo da definire in modo univoco le reciproche competenze e funzioni.

Art. 14 Formazione del personale

L'organizzazione della formazione del personale degli alla gestione dell'emergenza è demandata al Servizio di prevenzione e Protezione.

Capo V Casi particolari

Art. 15 Avvio e modifica di nuove attività

- Il Datore di Lavoro, in accordo con il RSPP, in caso di nuove attività ovvero quelle già esistenti che dovessero porre in atto attività comportanti nuove tipologie di rischio, deve provvedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Art. 16 Fruizione di locali comuni e strutture di proprietà dell'ente date in gestione a terzi

- Qualora altri enti fruiscano di locali comuni con l'amministrazione, i Datori di Lavoro devono addivenire ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la protezione dell'ambiente tramite la predisposizione del DUVRI.(documento unico di valutazione delle interferenze);
- Gli Enti ospitati presso l'Amministrazione debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le presenti disposizioni salvo diversa determinazione stabilita con accordi e/o convenzioni. Essi sono responsabili delle applicazioni della normativa per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati. Per le convenzioni si farà riferimento ai modelli predisposti
- Il personale delegato per l'attuazione delle deleghe, provvederà ad utilizzare, nella stesura delle convenzioni, i modelli di convenzione appositamente previsti dal documento di valutazione dei rischi

Capo VI Disposizioni finali

Art. 17 Rispetto e violazione delle normative e delle disposizioni

- Fermi restando gli obblighi del lavoratore previsti dall'art. 20 del D.Lgs 81/2008, all'accertamento da parte dell'Amministrazione di eventuali violazioni alle presenti disposizioni impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste da apposite procedure.
- Eventuali provvedimenti di urgenza, anche in via cautelare, debbono essere adottati dal Responsabile di settore, fatta salva successiva ratifica da parte del Datore di Lavoro.

Art. 18 Disposizioni interne

- Il presente regolamento costituisce linea di indirizzo prescrittivi sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro e la tutela dell'ambiente; eventuali disposizioni interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro devono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.
- Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive in materia di prevenzione in seno all'Amministrazione. Le prescrizioni del presente regolamento hanno pertanto carattere vincolante.
- Il presente regolamento è pubblicizzato mediante affissione nei luoghi di lavoro ed è distribuito a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione;
- Il presente regolamento ha efficacia immediata
- Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del 81/2008

 Comune di Malalbergo	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DOCUMENTI GENERATI MANUALI E REGOLAMENTI DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA <i>Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81</i>	Rif. Doc.: DISP Rev.: 0.0 Data: Manuale n° 3 <i>pag. __ di __</i>
--	--	--

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA



Rev	Data	RSPP	Datore di Lavoro	Rapp.te Lavoratori	Medico Competente
00					
01					
02					

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA

PREMESSA

Il Comune di Malalbergo, nella figura del Coordinatore dei Datori di Lavoro Geom.Federico Ferrarato

- visti gli art. 18 comma 1 lett. f) e 16 comma 1 del D.Leg.vo 81/2008;
- Vista la necessità di emanare disposizioni comuni a cui tutto il personale dovrà attenersi al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Visto l'art. 20 comma 1 lett b) del D.Leg.vo 81/2008 relativo agli obblighi dei lavoratori;

Emana

le seguenti disposizioni di servizio in materia di sicurezza a cui **TUTTO IL PERSONALE**

DOVRA' ATTENERSI.

- Le seguenti disposizioni disciplinano il comportamento di ogni lavoratore in riferimento all'attuazione di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- La violazione delle seguenti disposizioni di servizio in materia di sicurezza sono equiparabili alla violazione di ogni altra disposizione di servizio e attiverà i provvedimenti disciplinari per essa previsti dalla normativa vigente.
- In allegato al presente regolamento si riportano gli art. 18 e 20 del D.Leg.vo 81/2008 relativi agli obblighi del Datore di Lavoro, dei preposti e dei lavoratori.
- Le disposizioni di cui al presente regolamento vengono consegnate a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione e ad ogni nuovo lavoratore che prenda servizio qualunque sia l'attività che andrà a svolgere e qualunque sia il tipo di contratto;
- Il presente regolamento dovrà consegnato dall'Ufficio Personale insieme al manuale informativo ad ogni lavoratore che presterà servizio per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 1

E' fatto obbligo **a tutto il personale** di rispettare le disposizioni di servizio in materia di sicurezza di cui al presente regolamento;

E' fatto obbligo **ai preposti** di sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro riportate nel seguente regolamento e di comunicare immediatamente eventuali inosservanze al Datore di Lavoro;

E' fatto obbligo **ai Delegati**, di osservare scrupolosamente quanto contenuto nelle procedure per le quali sono stati individuati con delega.

ARTICOLO 2

E' fatto obbligo a tutti i lavoratori di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi di protezione collettivi ed individuali, dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature e di ogni altra situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza

ARTICOLO 3

Si dispone che in caso di uscita esterna in gruppo (anche due persone) di personale dell'Amministrazione per qualsiasi attività, a meno di nomine e ruoli già definiti, a parità di qualifica, **SEMPRE il più anziano** in

servizio assume e il ruolo di preposto con i relativi obblighi a carico relativi alla vigilanza e osservanza delle disposizioni di servizio in materia di sicurezza.

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

PERSONALE AMMINISTRATIVO

- E' fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
- E' fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro;
- E' fatto obbligo di effettuare una pausa di 15 min ogni 2 ore di utilizzo del videoterminale.

PERSONALE ESTERNO

- E' fatto obbligo di utilizzare indumenti ad alta visibilità ogni volta che si effettuano lavorazioni (anche di brevissima durata) in strada o che esponcano a rischio di investimento;
- **E' fatto obbligo di rispettare le procedure operative di cui al manuale ricevuto (MAN.OP)**
- E' fatto obbligo di posizionare idonea segnaletica stradale ogni qualvolta si eseguano interventi su sede stradale, indipendentemente dalla durata, in funzione della formazione ricevuta;
- E' fatto obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale in base alla formazione ricevuta;
- E' fatto divieto di rimuovere dispositivi di sicurezza da mezzi o attrezzature;
- E' fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
- E' fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro;
- E' fatto divieto di eseguire lavorazioni in altezza senza aver provveduto ad adottare idonee misure di prevenzione (protezioni contro la caduta, imbracature legate a funi di trattenuta...);
- E' fatto divieto di assumere alcool durante l'attività lavorativa;
- E' fatto obbligo di avvisare il preposto in caso di mancanza o danneggiamento dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- E' fatto obbligo di effettuare i lavori di verniciatura che comportino l'uso di sostanze chimiche, in area esterna;
- E' fatto obbligo di accertarsi, ad ogni partenza, che sui mezzi di trasporto siano presenti il pacchetto di medicazione con in contenuti di cui al decreto 388/2001 ed i necessari cartelli di segnalazione in caso di lavorazioni da effettuare in strada;
- E' fatto obbligo di delimitare le aree di lavorazione (con particolare riferimento alle aree sottostanti lavorazioni in altezza) con misure adeguate alla lavorazione (transenne mobili leggere, transenne fisse, nastro biancorosso....);
- E' fatto obbligo di utilizzare imbracature di sicurezza anche durante l'uso del cestello;
- E' fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari durante la guida ;

ASSISTENTI DI BASE

- E' fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
- E' fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro;
- E' fatto divieto di assumere alcolici durante l'orario lavorativo;

AUTISTI SCUOLABUS

- E' fatto divieto di assumere alcolici durante l'orario lavorativo;
- E' fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
- E' fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari durante la guida ;
- E' fatto obbligo di utilizzare indumenti ad alta visibilità in caso di fermata con necessità di scendere dal mezzo;

PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE

- E' fatto divieto di assumere alcolici durante l'orario lavorativo;
- E' fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
- E' fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari senza auricolare per uso personale durante la guida ;
- E' fatto obbligo di utilizzare indumenti ad alta visibilità in caso di attività in strada;

PERSONALE AUSILIARIO ASILO NIDO

- E' fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
- E' fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro;
- E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni di servizio in materia di sicurezza emanate dal Datore di Lavoro;

EDUCATRICI NIDO

- E' fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
- E' fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro;
- E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni di servizio in materia di sicurezza emanate dal Datore di Lavoro;

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono da intendersi immediatamente esecutive per tutto il personale.

_____ Li

Il Datore di Lavoro

Il RSPP
